



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 ED ECCEDEXENZA DI PERSONALE (SEZIONE PIAO 2024/2026). APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di novembre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio Personale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026 ED ECCEDEZZA DI PERSONALE (SEZIONE PIAO 2024/2026). APPROVAZIONE

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Su istruttoria del responsabile del Servizio Segreteria;

RICHIAMATA:

- la deliberazione **G.C. n. 13 in data 24/02/2023** di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e della ricognizione eccedenza di personale;
- la deliberazione **G.C. n. 69 del 29/09/2023** di aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale 2023/2025;

VISTE le disposizioni in materia di programmazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie relative all'organizzazione del personale e, in particolare:

-Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time" che dispone, al comma 1, "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

-Art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel

rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-Art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

-Art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

-Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001: Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 (...). 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (...). Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (...);

-Art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 che recita: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti

prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.13. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

-Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...);

RICHIAMATO, infine, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 che prevede per il triennio 2020-2022 per i comuni fino a 999 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/83 che consentirebbe ad un ente di **1.434 abitanti al 31/12/2022** come Cocconato di avere almeno 5 dipendenti in servizio a fronte dei due posti attualmente coperti in dotazione organica;

CONSIDERATO CHE questo Ente ha rispettato, ad oggi i seguenti vincoli richiesti per poter procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo:

- pareggio di bilancio per l'anno **2022**, come da Rendiconto approvato con **D.C.C. n. 14 del 28/04/2023** e sostanziale rispetto dello stesso negli anni 2024/2025/2026, secondo la normativa vigente;

- obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 27 D.L. 66/2014);
- rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 inerente i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009;
- rispetto dei termini per l'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) della legge n. 208/2015);
- che è stato approvato il **bilancio d'esercizio 2023/2025 con D.C.C. n. 11 del 17/03/2023**;
- adozione del piano delle azioni positive/pari opportunità (art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006): deliberazione di Giunta Comunale n.11 in data 24.02.2023 di approvazione del Piano azioni positive 2024/2026;

RILEVATO in particolare che ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 296/2006, ancora vigente, gli enti locali sotto i mille abitanti sono tenuti a rispettare il tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nel triennio 2011/2013;

VERIFICATO il rispetto di tale norma, come da tabella sotto riportata:

	Spesa personale media 2011/2013	Previsione 2024				
Spese macroaggregato 101	269.409,93	244.460,00				
Irap macroaggregato 102	9.461,00	17.300,00				
Spese macroaggregato 104	18.376,63	34.430,00				
Altre spese su bilancio Unione	18.055,58	14.090,00				
Totale spese lorde	315.303,14	310.280,00				
Componenti escluse	38.175,24	45.631,87				
limite di spesa	277.127,90	264.648,13				

DATO ATTO CHE il rispetto di cui all'art.1 comma 557 della Legge 296/2006 è garantito anche per gli anni 2023-2024 e quindi per l'intero triennio, come da prospetto **Allegato A**;

RILEVATO, al fine di avere un quadro complessivo della situazione, che l'incidenza delle spese di personale, di cui all'art. 76 comma 7 D.L. 112/08 vigente, sulle spese correnti anni 2022/2024 è inferiore al 50%;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTA la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

DATO ATTO CHE il D.L. 36/2022 art. 3 comma 4 ter convertito in Legge n.79/2022 ha disposto quanto segue:

“a decorrere dall'anno 2022, per il CCNL 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell' art. 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58”;

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato DM il Comune di Cocconato, collocato nella fascia demografica di cui alla lettera a) – comuni tra 1000 e 1999 abitanti dell'art.3, rientra nella fascia 1 “comuni virtuosi” in quanto il rapporto della spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato rispetto alle entrate correnti del triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio risulta inferiore alla soglia del 28,60%:

ENTRATE	2020	2021	2022
TITOLO 1	993.671,26	1.127.675,29	1.041.591,21
TITOLO 2	255.900,13	223.119,70	268.856,35
TITOLO 3	180.809,35	154.174,11	158.625,97
TOTALE ENTRATE	1.430.380,74	1.504.969,10	1.469.073,53
MEDIA ENTRATE TRIENNIO			1.468.141,12
FCDE 2022			78.945,22
MEDIA ENTR.NETTO FCDE			1.389.195,90
SPESA PERSONALE 2022 compreso Unione			253.605,52
PERCENTUALE			18,255562
VALORE MASSIMO TEORICO			326.136,70
SPESA PERSONALE 2024 comprensiva quota rimb.unione			278.890,00
Quota spesa personale su bilancio Unione			14.090,00
TOTALE SPESA PERSONALE 2024			292.980,00
VALORE MASSIMO TEORICO SU SPESA 2018			324.305,40
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2024			31.325,40

ATTESO CHE, così come risulta dalla ricognizione della dotazione organica rivisitata ai sensi dell'art.1 comma 3 lett.b) del d.l. 138/2011, conv. In Legge, con modificazioni della L.148/2011, concernente “Applicazione misure di riduzione della spesa del personale”, presso questo Ente non risulta esserci esubero di personale;

RITENUTO di prevedere l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, tramite Progetto Formazione Lavoro nel triennio 2024-2026;

ACQUISITI ai sensi dell'art.49 e 147 bis c.1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della proposta di deliberazione in esame, nonché della necessaria copertura finanziaria, come allegati al presente atto;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DARE ATTO CHE la capacità assunzionale del Comune di Cocconato per il **triennio 2024/2026** al netto della spesa sostenuta dall'Unione Riviera M.to è la seguente:
 - capacità assunzionale **€ 31.325,40**
3. DI DARE ATTO CHE nel triennio 2024/2026 è prevista l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, tramite Progetto Formazione Lavoro e che tali spese sono già previste nel Bilancio di Previsione 2024/2026;
4. DI AUTORIZZARE gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 e art.14 CCNL del 22.01.2004, con particolare riferimento ai supporti che si renderanno necessari per il 2024 nei diversi servizi comunali.
5. DI DARE ATTO CHE il presente piano del fabbisogno risulta inserito nella nota di aggiornamento **DUPS 2024/2026** e che verrà trasmessa al Revisore del Conto per il rilascio del parere di competenza.
6. DI DARE ATTO CHE, in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. DI EVIDENZIARE CHE, ai sensi del DM 17 marzo 2020, sono sempre ammesse le sostituzioni di personale per cessazione per gli Enti, come il Comune di Cocconato, che rientrano nella fascia 1 "comuni virtuosi".
8. DI RISERVARSI la possibilità di integrare in qualsiasi momento il presente atto alla luce dell'evolversi del contesto giuridico-normativo e/o del fisiologico o straordinario andamento delle dinamiche interne alla dotazione organica relativamente al triennio in considerazione.
9. DI DARE ATTO CHE la presente programmazione è un atto propedeutico alla previsione contenuta nel **Bilancio di previsione 2024/2026** in corso di approvazione e su cui trova imputazione per quanto attiene la relativa spesa.
10. DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. dandone pubblicazione sul sito web www.sico.tesoro.it

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.